

È inevitabile interrogarsi sulla possibilità di usare la pec invece di consegnare a mano la ricetta non ripetibile in triplice copia, nella contemporanea presenza fisica delle parti (medico veterinario e farmacista) e nella contingente produzione materiale del documento originale. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha già risposto negativamente a questo interrogativo (nota n. 248, 8 gennaio 2013), precisando che “la prescrizione del medico veterinario deve essere consegnata direttamente al venditore all’atto della consegna dei prodotti da parte dell’acquirente”. La Fnovi ne ha dato evidenza pubblica sul suo sito web. Dopo l’articolo “Il documento elettronico: un meta-problema?” pubblicato su 30giorni di maggio, la stessa Direzione ha ribadito i contenuti della nota di gennaio e cioè che l’invio per pec della ricetta in triplice copia “*non è consentito nel caso in cui tale invio sia riferito alla fase di acquisto in farmacia del medicinale veterinario secondo quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 193/2006. Infatti, in tale circostanza, la copia deve essere consegnata direttamente nelle mani del farmacista da parte dell’acquirente, ed un invio per pec creerebbe una quarta e inutile copia della ricetta stessa*”. La Fnovi dà nuovamente evidenza della posizione ministeriale. Ma l’articolo partiva da qui per spingersi oltre.

BREVI MANU

Nel nostro articolo sul documento elettronico si può leggere senza equivoci che “ogni qual volta una fattispecie non disponga in

RIFLESSIONI PRE E POST DIGITALI

Con la pec la triplice diventa quadrupla?

La Direzione dei farmaci veterinari ribadisce a 30giorni che la legge di riferimento non avalla la consegna della Rnrt a mezzo posta elettronica certificata.

modo esplicito la consegna a mano di un documento, deve essere ritenuta la libertà nella scelta, da parte del mittente, del mezzo di trasmissione del documento stesso”. In altre parole, essendo previsto dalla legge che la consegna della Rnrt venga fatta a mano in farmacia, non c’è libertà nel mezzo di trasmissione. Ma negli altri casi? L’articolo suggerisce che altre ricette possano essere trasmesse via pec.

TRANSIZIONE EPOCALE

La Direzione ministeriale “*non pone resistenze all’impiego degli strumenti telematici e informatici per la trasmissione di documenti*”. Giusta replica, eppure fra le pubbliche amministrazioni è evidente una certa prudenza nel dare subitaneo seguito alla completa digitalizzazione dei processi, specie in presenza di norme, come appunto il decreto legislativo 193, scritte prima dell’era della pec obbligatoria. E qui entriamo nel vero tema del nostro articolo di maggio.

Il digitale vuole dematerializzare e non certo produrre copie ag-

giuntive, ma soprattutto corre su una inarrestabile corsia preferenziale, basata su comodità e senso pratico, due principi che ispirano la realtà in anticipo sulle leggi. L’informatizzazione delle attività veterinarie, basti pensare alla futura ricetta elettronica, supererà la fase di transizione epocale in cui ci troviamo, una fase “mista” fra materiale e immateriale, fra reale e virtuale, la stessa che fa sì che coesistano nel portafogli la patente di carta e la *smart card* dotata di chip (ancora inutilizzabile nella maggior parte dei casi). Un auspicato coordinamento normativo armonizzerà le disposizioni pre-digitali con i nuovi mezzi di comunicazione. Il nostro articolo sul documento elettronico descrive questa transizione in cui non è ancora ufficialmente pacifico che l’invio della ricetta per pec coincida (ma la normativa sui processi digitali ci porta a pensarlo) con l’originale e con il gesto *brevi manu*, perché la fisicità del documento, così come quella di chi manda e di chi riceve, non hanno rilevanza. Come diceva Marshall McLuhan: il mezzo è il messaggio. ●

(Gaetano Penocchio)